

▼ **B***ALLEGATO I***OCM Vino****Presentazione del programma di sostegno**Stato membro ⁽¹⁾:Periodo ⁽²⁾: Data di presentazione: ... Numero di revisione:modifica richiesta dalla Commissione / modifica richiesta dallo Stato membro ⁽³⁾**A. Descrizione delle misure proposte con la quantificazione degli obiettivi**

- a) *Sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico, a norma dell'articolo 9 ⁽⁴⁾*

Inserito nel programma di sostegno: sì/no:

- b) *Promozione a norma dell'articolo 10*

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

Descrizione delle misure proposte:

Obiettivi quantificati:

Aiuti di Stato:

- c) *Ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell'articolo 11*

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

Descrizione delle misure proposte ⁽⁵⁾:

Obiettivi quantificati:

- d) *Vendemmia verde a norma dell'articolo 12*

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

Descrizione delle misure proposte:

Obiettivi quantificati:

- e) *Fondi di mutualizzazione a norma dell'articolo 13*

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

Descrizione delle misure proposte:

Obiettivi quantificati:

- f) *Assicurazione del raccolto a norma dell'articolo 14*

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

Descrizione delle misure proposte:

Obiettivi quantificati:

Aiuti di Stato:

⁽¹⁾ Usare l'acronimo dell'OPOCE.

⁽²⁾ Campagne viticole.

⁽³⁾ Cancellare l'indicazione non pertinente

⁽⁴⁾ Tutti gli articoli indicati nel presente allegato si riferiscono al regolamento (CE) n. 479/2008.

⁽⁵⁾ Incluso il risultato delle operazioni in corso in virtù dell'articolo 10 del presente regolamento.

▼ **B**

- g) *Investimenti nelle imprese a norma dell'articolo 15*
 Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:
 Descrizione delle misure proposte:
 Obiettivi quantificati:
 Aiuti di Stato:
- h) *Distillazione dei sottoprodotti a norma dell'articolo 16*
 Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:
 Descrizione delle misure proposte (compreso il livello dell'aiuto):
 Obiettivi quantificati:
- i) *Distillazione di alcole per usi commestibili a norma dell'articolo 17*
 Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:
 Lunghezza del periodo transitorio (campagne viticole):
 Descrizione delle misure proposte (compreso il livello dell'aiuto):
 Obiettivi quantificati:
- j) *Distillazione di crisi a norma dell'articolo 18*
 Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:
 Lunghezza del periodo transitorio (campagne viticole):
 Descrizione delle misure proposte (compreso il livello dell'aiuto):
 Obiettivi quantificati:
 Aiuti di Stato:
- k) *Uso di mosto di uve concentrato a norma dell'articolo 19*
 Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:
 Lunghezza del periodo transitorio (campagne viticole):
 Descrizione delle misure proposte (compreso il livello dell'aiuto):
 Obiettivi quantificati:

- B. **Risultati delle consultazioni tenute:**
- C. **Valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali attesi**
 (1):
- D. **Scadenario di attuazione delle misure:**
- E. **Tabella finanziaria generale da presentare nel formato figurante nel-**
l'allegato II (specificare il numero di revisione):
- F. **Criteri e indici quantitativi da utilizzare per il controllo e la valuta-**
zione:
- Misure adottate per garantire l'idonea ed efficace attuazione dei pro-**
grammi:
- G. **Designazione delle autorità e degli organismi competenti a cui è affidata**
l'attuazione del programma:

(1) Gli Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 479/2008 non hanno l'obbligo di compilare i punti C e F.



ALLEGATO II

Prima presentazione della tabella finanziaria dei programmi di sostegno nazionali a norma dell'articolo 6, lettera e), del regolamento (CE) n. 479/2008*(in 1 000 EUR)*Stato membro ⁽¹⁾:Data di trasmissione, **entro e non oltre il 30 giugno 2008**:

Misure	Regolamento (CE) n. 479/2008	Esercizio finanziario					Totale
		2009	2010	2011	2012	2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1-Regime di pagamento unico	Articolo 9						
2-Promozione sui mercati dei paesi terzi	Articolo 10						
3 <i>bis</i> -Ristrutturazione e riconversione dei vigneti	Articolo 11						
3 <i>ter</i> -Programmi in corso	<i>Regolamento (CE) n. 1493/1999</i>						
4-Vendemmia verde	Articolo 12						
5-Fondi di mutualizzazione	Articolo 13						
6-Assicurazione del raccolto	Articolo 14						
7-Investimenti nelle imprese	Articolo 15						
8-Distillazione dei sottoprodotti	Articolo 16						
9-Distillazione in alcole per usi commestibili — sostegno per superficie	Articolo 17						
10-Distillazione di crisi	Articolo 18, paragrafo 1						
11-Uso di mosto di uve concentrato per l'arricchimento	Articolo 19						
Totale							

Per le misure non inserite nel programma di sostegno nazionale indicare «0».

Se pertinente:

10 <i>bis</i> -Aiuto di Stato per la distillazione di crisi	Articolo 18, paragrafo 5						
---	--------------------------	--	--	--	--	--	--

⁽¹⁾ Usare l'acronimo dell'OPOCE.



ALLEGATO III

Prima presentazione facoltativa della tabella finanziaria dei programmi di sostegno nazionali a norma dell'articolo 6, lettera e), del regolamento (CE) n. 479/2008 — informazioni dettagliate a livello regionale*(in 1 000 EUR)*Stato membro ⁽¹⁾:

Regione:

Data di trasmissione, **entro e non oltre il 30 giugno 2008**:

Misure	Regolamento (CE) n. 479/2008	Esercizio finanziario					Totale
		2009	2010	2011	2012	2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1-Regime di pagamento unico	Articolo 9						
2-Promozione sui mercati dei paesi terzi	Articolo 10						
3 <i>bis</i> -Ristrutturazione e riconversione dei vigneti	Articolo 11						
3 <i>ter</i> -Programmi in corso	Regolamento (CE) n. 1493/1999						
4-Vendemmia verde	Articolo 12						
5-Fondi di mutualizzazione	Articolo 13						
6-Assicurazione del raccolto	Articolo 14						
7-Investimenti nelle imprese	Articolo 15						
8-Distillazione dei sottoprodotti	Articolo 16						
9-Distillazione in alcole per usi commestibili — sostegno per superficie	Articolo 17						
10-Distillazione di crisi	Articolo 18						
11-Uso di mosto di uve concentrato per l'arricchimento	Articolo 19						
Totale							

Per le misure non inserite nel programma di sostegno nazionale indicare «0» nelle caselle degli importi.

Se pertinente:

10 <i>bis</i> -Aiuto di Stato per la distillazione di crisi	Articolo 18, paragrafo 5						
---	--------------------------	--	--	--	--	--	--

⁽¹⁾ Usare l'acronimo dell'OPOCE.



ALLEGATO IV

Modifiche della tabella finanziaria dei programmi nazionali di sostegno a norma dell'articolo 6, lettera e), del regolamento (CE) n. 479/2008*(in 1 000 EUR)*Stato membro ⁽¹⁾:Data della comunicazione ⁽²⁾:

Data della comunicazione precedente:

Numero della presente tabella modificata:

Motivo: modifica richiesta dalla Commissione/modifica richiesta dallo Stato membro ⁽³⁾

Misure	Regolamento (CE) n. 479/2008		Esercizio finanziario						Totale
			2009	2010	2011	2012	2013		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1-Regime di pagamento unico	Articolo 9	Importo precedente							
		Importo modificato							
2-Promozione sui mercati dei paesi terzi	Articolo 10	Importo precedente							
		Importo modificato							
3 bis-Ristrutturazione e riconversione dei vigneti	Articolo 11	Importo precedente							
		Importo modificato							
3 ter-Programmi in corso	Regolamento (CE) n. 1493/1999	Importo precedente							
		Importo modificato							
4-Vendemmia verde	Articolo 12	Importo precedente							
		Importo modificato							
5-Fondi di mutualizzazione	Articolo 13	Importo precedente							
		Importo modificato							
6-Assicurazione del raccolto	Articolo 14	Importo precedente							
		Importo modificato							

▼ **B**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7-Investimenti nelle imprese	Articolo 15	Importo precedente						
		Importo modificato						
8-Distillazione dei sottoprodotti	Articolo 16	Importo precedente						
		Importo modificato						
9-Distillazione in alcole per usi commestibili — sostegno per superficie	Articolo 17	Importo precedente						
		Importo modificato						
10-Distillazione di crisi	Articolo 18	Importo precedente						
		Importo modificato						
11-Uso di mosto di uve concentrato per l'arricchimento	Articolo 19	Importo precedente						
		Importo modificato						
Totale		Importo precedente						
		Importo modificato						

Termine della comunicazione:

Se pertinente:

10 <i>bis</i> -Aiuto di Stato per la distillazione di crisi	Articolo 18, paragrafo 5	Importo precedente						
		Importo modificato						

(¹) Usare l'acronimo dell'OPOCE.

(²) Termine della comunicazione: 1° marzo e 30 giugno.

(³) Cancellare l'indicazione non pertinente.

▼ B*ALLEGATO V***OCM Vino****Rendicontazione relativa al programma di sostegno**Stato membro ⁽¹⁾:Periodo ⁽²⁾: Data di presentazione: Numero di revisione: ..**A. Valutazione complessiva:****B. Condizioni e risultati dell'attuazione delle misure proposte ⁽³⁾**

- a) *Sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico, a norma dell'articolo 9 ⁽⁴⁾*
- b) *Promozione a norma dell'articolo 10*
Condizioni di attuazione:
Risultati: ⁽⁵⁾
Aiuto di Stato:
- c) *Ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell'articolo 11*
Condizioni di attuazione:
Risultati:
- d) *Vendemmia verde a norma dell'articolo 12*
Condizioni di attuazione:
Risultati:
- e) *Fondi di mutualizzazione a norma dell'articolo 13*
Condizioni di attuazione:
Risultati:
- f) *Assicurazione del raccolto a norma dell'articolo 14*
Condizioni di attuazione:
Risultati:
Aiuto di Stato:
- g) *Investimenti nelle imprese a norma dell'articolo 15*
Condizioni di attuazione:
Risultati:
Aiuto di Stato:
- h) *Distillazione dei sottoprodotti a norma dell'articolo 16*
Condizioni di attuazione (compreso il livello dell'aiuto):
Risultati:
- i) *Distillazione di alcole per usi commestibili a norma dell'articolo 17*
Condizioni di attuazione (compreso il livello dell'aiuto):
Risultati:

⁽¹⁾ Usare l'acronimo dell'OPOCE.⁽²⁾ Campagne viticole.⁽³⁾ Compilare solo le parti relative alle misure inserite nel programma di sostegno.⁽⁴⁾ Tutti gli articoli indicati nel presente allegato si riferiscono al regolamento (CE) n. 479/2008.⁽⁵⁾ Valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali in base ai criteri e agli indici quantitativi definiti per la verifica e la valutazione nel programma presentato.

▼ B

j) *Distillazione di crisi a norma dell'articolo 18*

Condizioni di attuazione (compreso il livello dell'aiuto):

Risultati:

Aiuto di Stato:

k) *Uso di mosto di uve concentrato a norma dell'articolo 19*

Condizioni di attuazione (compreso il livello dell'aiuto):

Risultati:

C. Conclusioni (e, se necessario, modifiche previste)

▼ **B**

ALLEGATO VI

Tabella finanziaria dell'esecuzione dei programmi di sostegno nazionali a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 479/2008

(in 1 000 EUR)

Stato membro ⁽¹⁾:Data della comunicazione ⁽²⁾:Tabella finanziaria modificata: sì/no ⁽³⁾

In caso affermativo numero:

Misure	Regolamento (CE) n. 479/2008	Esercizio finanziario					Totale
		2009	2010	2011	2012	2013	
		stima/ esecuzione ⁽³⁾	stima/ esecuzione ⁽³⁾	stima/ esecuzione ⁽³⁾	stima/ esecuzione ⁽³⁾	stima/ esecuzione ⁽³⁾	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
▼ M2							
▼ B							
2-Promozione sui mercati dei paesi terzi	Articolo 10						
3 <i>bis</i> -Ristrutturazione e riconversione dei vigneti	Articolo 11						
3 <i>ter</i> -Programmi in corso	Regolamento (CE) n. 1493/1999						
4-Vendemmia verde	Articolo 12						
5-Fondi di mutualizzazione	Articolo 13						
6-Assicurazione del raccolto	Articolo 14						
7-Investimenti nelle imprese	Articolo 15						
8-Distillazione dei sottoprodotti	Articolo 16						
9-Distillazione in alcole per usi commestibili - sostegno per superficie	Articolo 17						
10-Distillazione di crisi	Articolo 18						
11-Uso di mosto di uve concentrato per l'arricchimento	Articolo 19						
Totale							
Se pertinente:							
10 <i>bis</i> -Distillazione di crisi	Articolo 18, paragrafo 5						

⁽¹⁾ Usare l'acronimo dell'OPOCE.⁽²⁾ Termine della comunicazione: 1° marzo e per la prima volta entro il 1° marzo 2010.⁽³⁾ Cancellare l'indicazione non pertinente.

▼ M1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
6. Assicurazione del raccolto	Articolo 14	Numero di produttori											(Dato cumulativo)	
		Sostegno comunitario medio ⁽⁶⁾												
		Aiuti di Stato												
7. Investimenti nelle imprese	Articolo 15	Numero di beneficiari											(Dato cumulativo)	
		Sostegno comunitario medio ⁽⁷⁾												
		Aiuti di Stato												(Dato cumulativo)
7.1. Investimenti nelle imprese nelle regioni di convergenza	Articolo paragrafo lettera a)	15, 4,	Costi ammissibili										(Dato cumulativo)	
7.2. Investimenti nelle imprese nelle regioni diverse dalle regioni di convergenza	Articolo paragrafo lettera b)	15, 4,	Costi ammissibili										(Dato cumulativo)	
7.3. Investimenti nelle imprese nelle regioni ultraperiferiche	Articolo paragrafo lettera c)	15, 4,	Costi ammissibili										(Dato cumulativo)	
7.4. Investimenti nelle imprese nelle isole minori dell'E-geo	Articolo paragrafo lettera d)	15, 4,	Costi ammissibili										(Dato cumulativo)	
7.5. Investimenti nelle imprese nelle regioni di convergenza	Articolo paragrafo lettera a)	15, 4,	Contributo comunitario										(Dato cumulativo)	
7.6. Investimenti nelle imprese nelle regioni diverse dalle regioni di convergenza	Articolo paragrafo lettera b)	15, 4,	Contributo comunitario										(Dato cumulativo)	
7.7. Investimenti nelle imprese nelle regioni ultraperiferiche	Articolo paragrafo lettera c)	15, 4,	Contributo comunitario										(Dato cumulativo)	
7.8. Investimenti nelle imprese nelle isole minori dell'E-geo	Articolo paragrafo lettera d)	15, 4,	Contributo comunitario										(Dato cumulativo)	

▼ **M1**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
8. Distillazione dei sottoprodotti	Articolo 16	Forcella aiuto massimo (EUR/% vol/hl) ⁽⁸⁾											
		Mio hl											
		Sostegno comunitario medio ⁽⁹⁾											
9. Distillazione in alcole per usi commestibili — sostegno per superficie	Articolo 17	Forcella dell'aiuto (EUR/ha) ⁽⁸⁾											
		Superficie (ha)											
		Sostegno medio ⁽⁹⁾											
10. Distillazione di crisi	Articolo 18	Forcella dell'aiuto (EUR/% vol/hl) ⁽⁸⁾											
		Prezzo minimo alla produzione (EUR/% vol/hl) ⁽⁸⁾											
		Mio hl											
		Sostegno comunitario medio ⁽⁹⁾											
11. Uso di mosto di uve concentrato per l'arricchimento	Articolo 19	Forcella dell'aiuto (EUR/% vol/hl) ⁽⁸⁾											
		Mio hl											
		Sostegno comunitario medio ⁽⁹⁾											

(1) Usare l'acronimo dell'OPOCE.

(2) Termine della comunicazione: per le stime, per la prima volta il 30 giugno 2008 e successivamente ogni 1 marzo e ogni 30 giugno; per l'esecuzione, ogni 1° marzo (per la prima volta il 1° marzo 2010).

(3) Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per la superficie corrispondente del presente allegato.

(4) Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per il numero di progetti corrispondente del presente allegato.

(5) Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per il numero di fondi corrispondente del presente allegato.

(6) Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per il numero di produttori corrispondente del presente allegato.

(7) Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per il numero di beneficiari corrispondente del presente allegato.

(8) I dati dettagliati sono forniti negli allegati I e V.

(9) Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per il numero di ettoltri corrispondente del presente allegato.

ALLEGATO VIII

Comunicazione ⁽¹⁾ sulle misure di promozione a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 479/2008

Stato membro:

Stima/esecuzione ⁽²⁾:Data della comunicazione ⁽³⁾:

Data della comunicazione precedente:

Numero della presente tabella modificata:

Beneficiari	Misura ammissibile (art 10, par 3 del regolamento (CE) n. 479/2008)	Descrizione ⁽⁴⁾	Mercato bersaglio	Periodo	Spesa ammissibile (EUR)	di cui contributo comunitario (EUR)	di cui contributo pubblico di altro tipo, se previsto (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
...							

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 479/2008.

⁽²⁾ Cancellare l'indicazione non pertinente.

⁽³⁾ Termine della comunicazione: per le stime il 30 giugno 2008 per la prima volta e successivamente ogni 1° marzo e ogni 30 giugno; per l'esecuzione ogni 1° marzo (per la prima volta 1° marzo 2010).

⁽⁴⁾ Anche nel caso in cui le misure di promozione siano organizzate in collaborazione con uno o più Stati membri.

Relazione annuale sui controlli in loco eseguiti per la misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008

Stato membro ⁽¹⁾:

Esercizio finanziario:

Data della comunicazione:

Regione	Operazioni di ristrutturazione e riconversione approvate in totale		Operazioni di ristrutturazione su superfici precedentemente estirpate ⁽²⁾		Controllo prima dell'estirpazione ⁽³⁾				Controllo dopo la ristrutturazione/riconversione		superficie ammessa in definitiva dopo il controllo (ha)	Superficie non ammessa dopo il controllo (ha)	premi rifiutati (EUR)	sanzioni ⁽⁴⁾
	numero di domande	superficie (ha)	numero	superficie precedentemente estirpata (ha)	amministrativo		in loco		numero di produttori controllati	superficie controllata (ha)				
					numero di produttori controllati	superficie controllata (ha)	numero di produttori controllati	superficie controllata (ha)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1														
2														
...														
Totale Stato membro														

⁽¹⁾ Usare l'acronimo dell'OPOCE.⁽²⁾ In parte incluse nelle colonne 2 e 3.⁽³⁾ Se pertinente.⁽⁴⁾ Se pertinente.

Termine della comunicazione: 1° dicembre di ogni anno e per la prima volta 1° dicembre 2009.

Relazione annuale sui controlli in loco eseguiti per la misura vendemmia verde di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 479/2008

Stato membro ⁽¹⁾:

Esercizio finanziario:

Data della comunicazione:

Regione	Domande approvate dallo Stato membro		Controlli in loco		superficie ammessa in definitiva dopo il controllo (ha)	superficie non ammessa dopo il controllo (ha)	premi rifiutati (EUR)	sanzioni ⁽²⁾
	numero di domande	superficie (ha)	numero di domande	superficie controllata (ha)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
.....								
Totale Stato membro								

⁽¹⁾ Usare l'acronimo dell'OPOCE.

⁽²⁾ Se pertinente.

Termine della comunicazione: 1° dicembre di ogni anno e per la prima volta 1° dicembre 2009.

▼ **M2***ALLEGATO VIII* quater*Tabella 1***Informazione sui regimi di aiuto già autorizzati a norma degli articoli 87, 88 e 89 del trattato oppure informazioni relative all'esenzione di una data misura dall'obbligo di notifica ⁽¹⁾**Stato membro ⁽²⁾: Regione/i interessata/e (se del caso):

Codice misura	Titolo della misura di aiuto	Indicazione della base giuridica del regime	Durata della misura di aiuto

Indicare a seconda dei casi:

- per le misure che rientrano in un regolamento de minimis, la dicitura: «Gli aiuti concessi in virtù della presente misura devono essere conformi al regolamento de minimis (CE) n. 1535/2007 (produzione primaria) oppure al regolamento (CE) n. 1998/2006» (trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli) ⁽³⁾,
- per i regimi di aiuto approvati: riferimento alla decisione della Commissione recante approvazione dell'aiuto di Stato, nonché numero dell'aiuto di Stato ed estremi della lettera di notifica dell'approvazione,
- per gli aiuti che formano oggetto di esenzione per categoria: riferimento al pertinente regolamento di esenzione per categoria [ossia il regolamento (CE) n. 1857/2006 oppure il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione ⁽⁴⁾] e al numero di registrazione.

⁽¹⁾ Comunicazione di cui all'articolo 37 *bis*, paragrafo 2, del presente regolamento.⁽²⁾ Usare l'acronimo dell'OP.⁽³⁾ Precisare il regolamento applicabile.⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).

▼ **M2**

Tabella 2

Scheda di informazioni generali ⁽¹⁾Stato membro ⁽²⁾: Regione/i interessata/e (se del caso):**1. Identificazione dell'aiuto**1.1. Titolo dell'aiuto (o nome dell'impresa beneficiaria dell'aiuto individuale):
.....1.2. Breve descrizione dell'obiettivo dell'aiuto:
.....

Obiettivo principale (specificarne solo uno):

 Promozione paesi terzi (articolo 103 *septdecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007) Assicurazione del raccolto (articolo 103 *unvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007) Investimenti [articolo 103 *duovicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007]

1.3. Regime di aiuto — Aiuto individuale

La comunicazione riguarda:

 un regime di aiuti un aiuto individuale**2. Base giuridica nazionale**Titolo della base giuridica nazionale comprese le disposizioni di attuazione:
.....
.....
.....**3. Beneficiari**

3.1. Ubicazione del beneficiario o dei beneficiari:

 in una regione non assistita in una regione definita area assistita ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE (specificare se al livello III o inferiore della NUTS) in una regione definita area assistita ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE (specificare se al livello II o inferiore della NUTS) mista: (specificare)

3.2. Per un aiuto individuale:

Nome del beneficiario:

Tipo di beneficiario:

 PMI

Numero di dipendenti:

Fatturato annuo:

⁽¹⁾ Comunicazione di cui all'articolo 37 *bis*, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento.⁽²⁾ Usare l'acronimo dell'OP.

▼ M2

Totale di bilancio annuo:

Indipendenza:

 grande impresa

3.3. Per un regime di aiuti:

Tipo di beneficiari:

 tutte le imprese (grandi imprese e piccole e medie imprese) unicamente grandi imprese piccole e medie imprese medie imprese piccole imprese microimprese i seguenti beneficiari:

numero stimato di beneficiari:

 inferiore a 10 da 11 a 50 da 51 a 100 da 101 a 500 da 501 a 1 000 superiore a 1 0004. **Forma dell'aiuto e fonti di finanziamento**Forma dell'aiuto messo a disposizione del beneficiario (*specificare, se del caso, separatamente per ogni misura*) (ad esempio sovvenzione diretta, prestito agevolato

.....

.....

▼ M2

Tabella 3

Scheda di informazioni complementari sull'aiuto a favore della promozione sui mercati dei paesi terzi [articolo 103 *septdecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 ⁽¹⁾Stato membro ⁽²⁾: Regione/i interessata/e (*se del caso*):**Si conferma che:**

- la campagna pubblicitaria non va a favore di imprese specifiche
- la campagna pubblicitaria non rischia di pregiudicare le vendite di prodotti di altri Stati membri o di denigrarli
- la campagna pubblicitaria rispetta i requisiti del regolamento (CE) n. 3/2008, compreso il divieto di campagne pubblicitarie a favore di marchi commerciali [a corredo di tale dichiarazione occorre fornire elementi che dimostrino il rispetto dei principi del regolamento (CE) n. 3/2008]

⁽¹⁾ Comunicazione di cui all'articolo 37 *bis*, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento.

⁽²⁾ Usare l'acronimo dell'OP.

▼ **M2**

Tabella 4

Scheda di informazioni complementari sull'aiuto a favore dei premi di assicurazione del raccolto [articolo 103 *unvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007] ⁽¹⁾Stato membro ⁽²⁾: Regione/i interessata/e (*se del caso*):**1. Si conferma che:**

- la misura di aiuto non prevede il pagamento dei premi assicurativi a favore di grandi imprese e/o di imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli
- la possibilità di copertura del rischio non è limitata ad un'unica compagnia o ad un gruppo di compagnie di assicurazione
- la concessione dell'aiuto non è subordinata alla condizione che il contratto di assicurazione sia stipulato con una compagnia di assicurazioni stabilita nello Stato membro

2. Le seguenti perdite sono coperte dall'assicurazione il cui premio sarà in parte finanziato nell'ambito della misura di aiuto notificata:

- a) unicamente le perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturali, quali definite all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006
- b) le perdite di cui sopra e altre perdite causate da avverse condizioni atmosferiche
- c) le perdite dovute a epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie (combinata o meno con altre perdite menzionate al presente punto)

3. Intensità di aiuto proposta: %

NB: Se si applica solo il caso contemplato nella prima casella [lettera a) del punto 2], l'intensità massima dell'aiuto è dell'80 % e in tutti gli altri casi [ossia se sono state contrassegnate le caselle b) o c) del punto 2] del 50 %.

Tali condizioni si riferiscono alle intensità massime dell'importo cumulato del contributo nazionale e comunitario, a norma dell'articolo 103 quindicesimo, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007

⁽¹⁾ Comunicazione di cui all'articolo 37 *bis*, paragrafo 3, lettera c), del presente regolamento.

⁽²⁾ Usare l'acronimo dell'OP.

▼ **M2**

Tabella 5

**Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore di investimenti
[Articolo 103 *duovicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007] ⁽¹⁾**Stato membro ⁽²⁾: Regione/i interessata/e (*se del caso*):**1. Campo di applicazione e beneficiari dell'aiuto**1.1. L'aiuto è concesso per i seguenti investimenti materiali o immateriali destinati a migliorare il rendimento globale dell'impresa (*specificare*):

- in impianti di trattamento
- in infrastrutture vinicole
- nella commercializzazione del vino

1.2. L'aiuto riguarda (*specificare*):

- la produzione o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato XI *ter* del regolamento (CE) n. 1234/2007
- lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie connessi con i prodotti di cui all'allegato XI *ter* del regolamento (CE) n. 1234/2007

1.3. Si conferma che l'aiuto non è concesso a imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà:

- sì

1.4. La presente comunicazione rientra nelle seguenti disposizioni degli Orientamenti agricoli e di conseguenza si conferma, a seconda dei casi, che:

1.4.1. *punto IV.B.2. a)* [Articolo 15 del regolamento (CE) n. 800/2008]; in questo caso si conferma che:

- l'aiuto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 800/2008 (aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese)

1.4.2. *punto IV.B.2. b)* [Articolo 13 del regolamento (CE) n. 800/2008]; in questo caso si conferma che:

- l'aiuto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 800/2008 (aiuti regionali agli investimenti)

1.4.3. *punto IV.B.2. c)* (Orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 ⁽³⁾); in questo caso si conferma che:

- l'aiuto soddisfa le condizioni di cui agli Orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (in tal caso, gli aiuti di questo tipo sono valutati alla luce degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Occorre compilare la sezione pertinente del modulo generale di notifica [allegato del regolamento (CE) n. 1627/2006 della Commissione ⁽⁴⁾])

⁽¹⁾ Comunicazione di cui all'articolo 37 *bis*, paragrafo 3, lettera d), del presente regolamento.⁽²⁾ Usare l'acronimo dell'OP.⁽³⁾ GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.⁽⁴⁾ GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 10.

▼ **M2**

- 1.4.4. *punto IV.B.2. d)* (aiuti alle imprese intermedie in regioni non ammissibili agli aiuti a finalità regionale); in questo caso:

Tra i beneficiari figurano PMI?

sì no

In caso affermativo si rimanda al precedente punto 1.4.1 [punto IV.B.2 a) degli orientamenti agricoli].

In caso negativo si conferma che l'aiuto sarà erogato solo a imprese intermedie (ossia con meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 milioni di EUR):

sì

In questo caso, occorre compilare la sezione pertinente del modulo generale di notifica [allegato del regolamento (CE) n. 1627/2006] relativa alle spese ammissibili.

2. **Aiuto individuale**

Gli investimenti ammissibili possono superare 25 milioni di EUR e l'importo dell'aiuto può superare 12 milioni di EUR?

sì no

In caso affermativo si allegano le informazioni che permettono una valutazione individuale dell'aiuto:

.....

3. **Intensità degli aiuti**

NB: Le condizioni si riferiscono alle intensità massime dell'importo cumulato del contributo nazionale e comunitario, a norma dell'articolo 103 *quindicies*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

- 3.1. Se i beneficiari sono PMI [articolo 15 del regolamento (CE) n. 800/2008], l'intensità massima dell'aiuto per gli investimenti ammissibili è la seguente:

3.1.1. nelle regioni ultraperiferiche: (massimo 75 %)

3.1.2. nelle isole minori dell'Egeo ⁽¹⁾: massimo 65 %

3.1.3. nelle regioni ammissibili ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a): (massimo 50 %)

3.1.4. nelle altre regioni: (massimo 40 %)

- 3.2. Per gli aiuti contemplati dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 800/2008 (aiuti regionali agli investimenti) o dagli orientamenti della Commissione per gli aiuti di Stato a finalità regionale per il 2007-2013, indicare l'intensità massima degli aiuti per:

3.2.1. le PMI:

- 3.2.1.1. con riguardo agli investimenti ammissibili nelle regioni che possono beneficiare di aiuti ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato: (massimo: 50 % o massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013)

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio (GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1).

▼ M2

3.2.1.2. con riguardo agli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti regionali: (massimo: 40 % o massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013)

3.2.2. le imprese intermedie ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 (ossia imprese che non sono PMI, ma hanno meno di 750 dipendenti e un fatturato inferiore a 200 milioni di EUR):

3.2.2.1. con riguardo agli investimenti ammissibili nelle regioni che possono beneficiare di aiuti ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato: (massimo: 25 % o massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013)

3.2.2.2. con riguardo agli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti regionali: (massimo: 20 % o massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013)

3.2.3. Tra i beneficiari figurano imprese di dimensioni maggiori delle imprese intermedie di cui al punto 3.2.2 (ossia grandi imprese):

sì no

In caso affermativo, si conferma che l'intensità massima degli aiuti è pari o inferiore al massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013:

sì

In questo caso l'intensità massima di aiuto deve essere indicata nella suddetta mappa degli aiuti a finalità regionale.

L'intensità massima degli aiuti fissata nella mappa degli aiuti a finalità regionale corrispondente è del %.

3.3. In relazione agli investimenti a favore delle imprese intermedie in regioni non ammissibili agli aiuti a finalità regionale, l'intensità massima di aiuto è: (massimo: 20 %).

4. **Criteri di ammissibilità e spese ammissibili**

4.1. Si conferma che:

l'aiuto non finanzia investimenti in relazione ai quali un'organizzazione comune di mercato (inclusi i regimi di sostegno diretto) finanziata dal FEAGA pone restrizioni alla produzione o limiti al sostegno comunitario a livello dei singoli agricoltori, delle aziende o degli impianti di trasformazione se tali investimenti possono provocare un aumento della produzione al di là di tali restrizioni o limiti

l'aiuto non riguarda l'acquisto di attrezzature di seconda mano in caso di concessione di aiuti a imprese intermedie o grandi imprese

4.2. Con riguardo agli aiuti agli investimenti realizzati in regioni non ammissibili agli aiuti a finalità regionale:

le spese ammissibili per gli investimenti corrispondono pienamente alle spese ammissibili contemplate negli orientamenti della Commissione per gli aiuti di Stato a finalità regionale per il 2007-2013:

sì no

▼ **M2**

In caso negativo e se tra i beneficiari figurano PMI si conferma che le spese ammissibili sono conformi alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/2008:

sì

5. **Altre informazioni**

La comunicazione è corredata della documentazione richiesta, attestante che il sostegno è destinato ad obiettivi chiaramente definiti che rispecchiano precise esigenze strutturali e territoriali e svantaggi strutturali:

sì no

In caso di risposta affermativa, è necessario accludere detta documentazione alla presente scheda di informazioni complementari.

▼B

ALLEGATO IX

Documento V I 1 di cui all'articolo 43, paragrafo 1

1. Esportatore (nome e indirizzo)	PAESE EMITTENTE: V I 1 N. d'ordine: DOCUMENTO PER L'IMPORTAZIONE DI VINI, SUCCHI E MOSTI DI UVE NELLA COMUNITÀ EUROPEA
2. Destinatario (nome e indirizzo)	3. Visto doganale (1) (solo per uso ufficiale CE)
4. Mezzo di trasporto e dettagli del trasporto (1)	5. Luogo di scarico (se diverso da 2)
6. Designazione del prodotto	7. Quantità in l/hl/kg (2)
	8. Numero di bottiglie
<p>9. ATTESTATO</p> <p>Il prodotto sopra designato (2) <input type="checkbox"/> è/ <input type="checkbox"/> non è destinato al consumo umano diretto, corrisponde alle definizioni o alle categorie comunitarie dei prodotti vitivinicoli ed è stato ottenuto con l'impiego di pratiche enologiche (3) <input type="checkbox"/> raccomandate e pubblicate dall'OIV / <input type="checkbox"/> autorizzate dalla Comunità.</p> <p>Nome e indirizzo completo dell'organismo ufficiale: _____ Luogo e data: _____</p> <p style="text-align: center;">Firma, nome e qualifica del responsabile: _____ Timbro: _____</p>	
<p>▶¹⁰ 10. BOLLETTINO D'ANALISI (indicante le caratteristiche analitiche del prodotto sopra designato)</p> <p>PER I MOSTI DI UVE E I SUCCHI DI UVE — Densità:</p> <p>PER I VINI ED I MOSTI DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATI — Titolo alcolometrico totale: _____ — Titolo alcolometrico effettivo: _____</p> <p>PER TUTTI I PRODOTTI — Estratto secco totale: _____ — Anidride solforosa totale: _____ — Acidità totale: _____ — Acidità volatile: _____ — Acido citrico: _____</p> <p>Nome e indirizzo completo del laboratorio abilitato _____ Luogo e data: _____</p> <p style="text-align: center;">Firma, nome e qualifica del responsabile: _____ Timbro: ◀</p>	

(1) Obbligatorio solo per i vini che beneficiano di un dazio doganale ridotto

(2) Cancellare l'indicazione inutile

(3) Apporre una «X» nella casella

**Imputazioni** (immissione in libera pratica o rilascio di estratti)

Quantitativi	11. Numero e data del documento doganale di immissione in libera pratica e dell'estratto	12. Nome e indirizzo completo del destinatario (estratto)	13. Visto dell'autorità competente
Disponibili			
Imputati			
Disponibili			
Imputati			
Disponibili			
Imputati			
Disponibili			
Imputati			
14. Altre osservazioni			



ALLEGATO X

Documento V I 2 di cui all'articolo 44, paragrafo 1

COMUNITÀ EUROPEA		STATO MEMBRO EMITTENTE:	
1. Speditore (nome e indirizzo)		V I 2 N. d'ordine:	
2. Destinatario (nome e indirizzo)		ESTRATTO DI UN DOCUMENTO PER L'IMPORTAZIONE DI VINI, SUCCHI E MOSTI DI UVE NELLA COMUNITÀ EUROPEA	
3. Estratto del documento V I 1 numero: Rilasciato da (nome del paese terzo): il:		(1) Cancellare l'indicazione inutile (2) Apporre una «X» nella casella (3) Obbligatorio solo per i vini che beneficiano di un dazio doganale ridotto	
4. Estratto dell'estratto V I 2 numero: Vistato da (nome e indirizzo completo dell'ufficio doganale della Comunità): il:			
5. Designazione del prodotto		6. Quantità in l/hl/kg ⁽¹⁾	
		7. Numero di bottiglie	
8. DICHIARAZIONE DELLO SPEDITORE ⁽²⁾			
Il prodotto sopra designato ha formato oggetto <input type="checkbox"/> del documento V I 1 indicato nella casella 3 <input type="checkbox"/> dell'estratto indicato nella casella 4 e comprendente:			
<input type="checkbox"/> UN ATTESTATO secondo cui il prodotto sopra designato <input type="checkbox"/> è <input type="checkbox"/> non è destinato al consumo umano diretto, corrisponde alle definizioni o alle categorie comunitarie dei prodotti vitivinicoli ed è stato ottenuto con l'impiego di pratiche enologiche ⁽³⁾ <input type="checkbox"/> raccomandate e pubblicate dall'OIV/ <input type="checkbox"/> autorizzate dalla Comunità.			
<input type="checkbox"/> UN BOLLETTINO D'ANALISI attestante che il prodotto presenta le seguenti caratteristiche analitiche:			
PER I MOSTI DI UVE E I SUCCHI DI UVE			
— Densità:			
PER I VINI ED I MOSTI DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATI			
— Titolo alcolometrico totale:		— Titolo alcolometrico effettivo:	
PER TUTTI I PRODOTTI			
— Estratto secco totale:		— Anidride solforosa totale:	
— Acidità totale:		— Acidità volatili:	— Acido citrico:
<input type="checkbox"/> così come ⁽³⁾ di una ANNOTAZIONE dell'organismo competente certificante che:			
— il vino oggetto di questo documento è stato prodotto nella regione viticola di ed è riconosciuto secondo la normativa del paese d'origine, come avente diritto alla denominazione d'origine specificata nella casella 5.			
— l'alcole aggiunto al vino facente oggetto del presente documento è di origine vinica.			
Firma:			
9. VISTO DELLA DOGANA			
Dichiarazione certificata conforme		Nome e indirizzo completo dell'ufficio doganale:	
Luogo e data:			
Firma:		Timbro:	

**Imputazioni** (immissione in libera pratica o rilascio di estratti)

Quantitativi	10. Numero e data del documento doganale di immissione in libera pratica e dell'estratto	11. Nome e indirizzo completo del destinatario (estratto)	12. Visto dell'autorità competente
Disponibili			
Imputati			
Disponibili			
Imputati			
Disponibili			
Imputati			
Disponibili			
Imputati			
13. Altre osservazioni			

▼B*ALLEGATO XI***Requisiti tecnici applicabili ai formulari V I 1 e V I 2 di cui agli articoli 43 e 44****A. Stampa dei formulari**

1. Il formato dei formulari è di 210 × 297 mm circa.
2. I formulari sono stampati in una delle lingue ufficiali della Comunità. Per i formulari V I 2, la lingua è designata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui i formulari saranno visti.

B. Modalità di compilazione

I formulari sono compilati nella lingua in cui sono stampati.

Ciascun formulario reca un numero d'ordine attribuito:

- nel caso dei formulari V I 1, dall'organismo ufficiale che firma la parte denominata «Attestato»,
- nel caso dei formulari V I 2, dall'ufficio doganale che li vista.

1. Esportatore:

- Nome completo e indirizzo nel paese terzo.

2. Destinatario:

- Nome completo e indirizzo nella Comunità.

4. Mezzo di trasporto e informazioni relative al trasporto

- Fare riferimento esclusivamente al trasporto per la consegna al porto di entrata nel territorio della CE;
- indicare il modo di trasporto (nave, aereo ecc.); indicare il nome dello Stato della nave, ecc.

6. (5 per il V I 2) Descrizione dei prodotti importati:

- denominazione di vendita (indicare ad esempio quanto riportato sull'etichetta: nome del produttore e zona viticola, marchio ecc.);
- nome del paese di origine (ad esempio «Cile»);
- nome dell'indicazione geografica, purché il vino abbia i requisiti per fregiarsi di tale indicazione geografica;
- titolo alcolometrico volumico effettivo,
- colore del prodotto (indicare soltanto «rosso», «rosato» o «bianco»);
- codice della nomenclatura combinata.

▼ B

ALLEGATO XII

Elenco dei paesi di cui all'articolo 43, paragrafo 2, e all'articolo 45

— Australia.



ALLEGATO XIII

Tabella 1

Sanzioni imposte dagli Stati membri a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, dell'articolo 86, paragrafo 4 e dell'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008

Stato membro:

Campagna viticola o periodo:

Data della comunicazione:

Regione	Sanzione imposta nella campagna viticola data (*)							
	in virtù del diritto nazionale (cfr. articolo 85, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008		istituita a norma dell'articolo 85, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 479/2008 (sanzione da imporre a partire dal 31.12.2008)		a norma all'articolo 86, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 479/2008 (sanzione da imporre a partire dall'1.1.2010)		a norma all'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008	
	EUR	superficie (ha)	EUR	superficie (ha)	EUR	superficie (ha)	EUR	superficie (ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
...								
Totale Stato membro								

(*) Per la prima comunicazione, da effettuarsi anteriormente al 1° marzo 2009, i dati si riferiscono al periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2008; per tutte le comunicazioni successive, alla campagna viticola precedente la comunicazione.

Termine della comunicazione: 1° marzo.

Comunicazione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del presente regolamento.

Tabella 2

Comunicazione iniziale in merito alle superfici piantate dopo il 31 agosto 1998 senza corrispondenti diritti di impianto

Stato membro:

Data della comunicazione:

Regione	Superfici piantate dopo il 31.8.1998 senza corrispondenti diritti di impianto	
	scoperte tra l'1.9.1998 e il 31.7.2008 (ha)	estirpate tra l'1.9.1998 e il 31.7.2008 (ha)
(1)	(2)	(3)
1		
2		
3		
...		
Totale Stato membro		

Termine della comunicazione: 1° marzo 2009.

Comunicazione di cui all'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 479/2008 e all'articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.



Tabella 3

Comunicazione annuale in merito alle superfici piantate dopo il 31 agosto 1998 senza corrispondenti diritti di impianto

Stato membro:

Campagna viticola o periodo:

Data della comunicazione:

Regione	Superfici piantate dopo il 31.8.1998 senza corrispondenti diritti di impianto				
	scoperte nella campagna viticola data (*) (ha)	estirpate nella campagna viticola data (*) (ha)	superfici sottoposte a distillazione (ha)	volume di vino distillato nella campagna viticola data (*) (hl)	superfici sottoposte a vendemmia verde (ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
...					
Totale Stato membro					

(*) Per la prima comunicazione, da effettuarsi anteriormente al 1° marzo 2009, i dati si riferiscono al periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2008; per tutte le comunicazioni successive, alla campagna viticola precedente la comunicazione.

Termine della comunicazione: 1° marzo.

Comunicazione di cui all'articolo 85, paragrafo 4, e all'articolo 87, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008 e all'articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.

Tabella 4

Comunicazione iniziale in merito alle superfici piantate anteriormente al 1° settembre 1998 senza corrispondenti diritti di impianto

Stato membro:

Campagna viticola: 2007/2008

Data della comunicazione:

Regione	Superfici piantate anteriormente al 1° settembre 1998 senza corrispondenti diritti di impianto		
	regolarizzazione richiesta tra il 1 agosto 2007 e il 31 luglio 2008 (ha)	regolarizzate tra il 1° agosto 2007 e il 31 luglio 2008 a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 (ha)	regolarizzazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 rifiutata dallo Stato membro tra il 1° agosto 2007 e il 31 luglio 2008 (ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
...			
Totale Stato membro			

Termine della comunicazione: 1° marzo 2009.

Comunicazione di cui all'articolo 86, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2008 e all'articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.



Tabella 5

Comunicazione sulla nuova regolarizzazione a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 di superfici piantate anteriormente al 1° settembre 1998 senza corrispondenti diritti di impianto

Stato membro:

Periodo: 1° agosto-31 dicembre 2008

Data della comunicazione:

Regione	Superfici piantate anteriormente al 1° settembre 1998 senza corrispondenti diritti di impianto					
	regolarizzazione tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2008 (ha)	tasse pagate tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2008 (EUR)	valore medio dei diritti di impianto utilizzato per il calcolo della tassa (EUR/ha)	superfici sottoposte a distillazione (ha)	volume di vino distillato tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2008 (hl)	superfici sottoposte a vendemmia verde (ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
...						
Totale Stato membro						

Termine della comunicazione: 1° marzo 2009.

Comunicazione di cui all'articolo 86, paragrafo 5, e all'articolo 87, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008 e all'articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.

Tabella 6

Comunicazione sulla nuova regolarizzazione a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 di superfici piantate anteriormente al 1° settembre 1998 senza corrispondenti diritti di impianto

Stato membro:

Periodo: 1° gennaio-31 dicembre 2009

Data della comunicazione:

Regione	Superfici piantate anteriormente al 1° settembre 1998 senza corrispondenti diritti di impianto					
	regolarizzazione tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009 (ha)	tasse pagate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009 (EUR)	valore medio dei diritti di impianto utilizzato per il calcolo della tassa (EUR/ha)	superfici sottoposte a distillazione (ha)	volume di vino distillato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009 (hl)	superfici sottoposte a vendemmia verde (ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
...						
Totale Stato membro						

Termine della comunicazione: 1° marzo 2010.

Comunicazione di cui all'articolo 86, paragrafo 5, e all'articolo 87, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008 e all'articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.



Tabella 7

Comunicazione annuale in merito alle superfici piantate anteriormente al 1° settembre 1998 senza corrispondenti diritti di impianto

Stato membro:

Campagna viticola o periodo:

Data della comunicazione:

Regione	Superfici piantate anteriormente al 1° settembre 1998 senza corrispondenti diritti di impianto				
	non regolarizzate fino al 31 dicembre 2009 (ha)	estirpate nella campagna viticola data (*) (regolamento (CE) n. 479/2008 art. 86(4)) (ha)	superfici sottoposte a distillazione (ha)	volume di vino distillato nella campagna viticola data (*) (hl)	superfici sottoposte a vendemmia verde (ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
...					
Totale Stato membro					

(*) Per la prima comunicazione, da effettuarsi anteriormente al 1° marzo 2011, i dati si riferiscono al periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2010; per tutte le comunicazioni successive, alla campagna viticola precedente la comunicazione.

Termine della comunicazione: 1° marzo a partire dal 2011.

Comunicazione di cui all'articolo 86, paragrafo 5, e all'articolo 87, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008 e all'articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.

Tabella 8

Superficie corrispondente ai nuovi diritti di impianto concessi

Stato membro:

Campagna viticola:

Data della comunicazione:

Regione	Superficie (ha)					
	espropri	ricomposizione fondiaria	sperimentazione	vivai	consumo familiare	Totale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
...						
Totale Stato membro						

Termine della comunicazione: 1° marzo a partire dal 2009.

Comunicazione di cui all'articolo 61 del presente regolamento.

▼ **B**

Tabella 9

Movimenti dei diritti di impianto verso la riserva e a partire dalla riserva

Stato membro:				
Campagna viticola:				
Data della comunicazione:				
Regione	Diritti di impianto versati alla riserva		Diritti di impianto concessi a partire dalla riserva	
	superficie (ha)	importo versato per i diritti di impianto (EUR)	superficie (ha)	importo versato per i diritti di impianto (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
...				
Totale Stato membro				

Termine della comunicazione: 1° marzo a partire dal 2009.

Comunicazione di cui all'articolo 65, paragrafo 5, del presente regolamento.

Tabella 10

Domande di premio di estirpazione ammissibili

Stato membro:										
Campagna viticola:										
Data della comunicazione:										
Criteri di cui all'articolo 102, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2008:										
Regione		Fascia di resa (hl/ha)								
		≤ 20	da > 20 a ≤ 30	da > 30 a ≤ 40	da > 40 a ≤ 50	da > 50 a ≤ 90	da > 90 a ≤ 130	da > 130 a ≤ 160	> 160	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	superficie (ha)									
	premio	bilancio UE (EUR)								
		risorse nazionali	EUR							
EUR/ha										
2	superficie (ha)									
	premio	bilancio UE (EUR)								
		risorse nazionali	EUR							
EUR/ha										
...										
Totale Stato membro	superficie (ha)									
	premio	bilancio UE (EUR)								
		risorse nazionali	EUR							
EUR/ha										

Termine della comunicazione: 15 ottobre di ogni anno (nel 2008, 2009 e 2010).

Comunicazione di cui all'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 e agli articoli 71, paragrafo 2, e 73, paragrafo 1, del presente regolamento.

Tabella 11

Domande di premio di estirpazione accolte

Stato membro:										
Campagna viticola:										
Data della comunicazione:										
Regione		Fascia di resa (hl/ha)								
		≤ 20	da > 20 a ≤ 30	da > 30 a ≤ 40	da > 40 a ≤ 50	da > 50 a ≤ 90	da > 90 a ≤ 130	da > 130 a ≤ 160	> 160	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	superficie (ha)									
	premio	bilancio UE (EUR)								
		risorse nazionali	EUR							
			EUR/ha							
2	superficie (ha)									
	premio	bilancio UE (EUR)								
		risorse nazionali	EUR							
			EUR/ha							
...										
Totale Stato membro	superficie (ha)									
	premio	bilancio UE (EUR)								
		risorse nazionali	EUR							
			EUR/ha							

Termine della comunicazione: 1° marzo di ogni anno (nel 2009, 2010 e 2011).

Comunicazione di cui all'articolo 102, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2008 e all'articolo 73, paragrafo 1, del presente regolamento.

Tabella 12

Superfici estirpate con il beneficio del premio nel corso della campagna viticola precedente

Stato membro:										
Campagna viticola:										
Data della comunicazione:										
Descrivere la priorità attribuita ai produttori di superfici non ammissibili o dichiarate inammissibili ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 479/2008:										
Regione		Fascia di resa (hl/ha)								
		≤ 20	da > 20 a ≤ 30	da > 30 a ≤ 40	da > 40 a ≤ 50	da > 50 a ≤ 90	da > 90 a ≤ 130	da > 130 a ≤ 160	da > 160	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	superficie (ha)									
	premio	bilancio UE (EUR)								
		risorse nazionali	EUR							
EUR/ha										
2	superficie (ha)									
	premio	bilancio UE (EUR)								
		risorse nazionali	EUR							
EUR/ha										
...										
Totale Stato membro	superficie (ha)									
	premio	bilancio UE (EUR)								
		risorse nazionali	EUR							
EUR/ha										

Termine della comunicazione: 1° dicembre di ogni anno (nel 2009, 2010 e 2011).

Comunicazione di cui all'articolo 102, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 479/2008 e agli articoli 68, paragrafo 2, e 73, paragrafo 1, del presente regolamento.

Tabella 13

Relazione annuale dei controlli sull'estirpazione

Stato membro:

Campagna viticola:

Data della comunicazione:

Regione	numero di produttori di cui sono state accolte le domande di estirpazione	Controllo prima dell'estirpazione				Controllo dopo l'estirpazione				superficie ammessa in definitiva dopo il controllo (ha)	superficie non ammessa dopo il controllo (ha)	premi rifiutati (EUR)
		amministrativo		in loco		in loco		mediante telerilevamento				
		numero di produttori controllati	superficie controllata (ha)	numero di produttori controllati	superficie controllata (ha)	numero di produttori controllati	superficie controllata (ha)	numero di produttori controllati	superficie controllata (ha)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1												
2												
...												
Totale Stato membro												

Termine della comunicazione: 1° dicembre di ogni anno (nel 2009, 2010 e 2011).

Comunicazione di cui all'articolo 73, paragrafo 5, del presente regolamento.



Tabella 14

Inventario delle superfici vitate

Stato membro:					
Campagna viticola:					
Data della comunicazione:					
Regione	Superfici effettivamente vitate (in ha)				
	vino a denominazione di origine protetta (*)	vino a indicazione geografica protetta (*)	totale parziale per i vini a DOP/IGP (*)	vini senza denominazione di origine/indicazione geografica (*)	Totale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
...					
Totale Stato membro					

(*) Per la prima comunicazione, che dovrà essere presentata anteriormente al 1° marzo 2009, l'intestazione delle colonne sarà la seguente: v.q.p.r.d./vini da tavola a indicazione geografica/totale parziale per i v.q.p.r.d. e i vini da tavola a indicazione geografica/vini da tavola (senza indicazione geografica). Gli Stati membri che in quel momento non possono fare una distinzione tra le superfici vitate per la produzione di vini da tavola a indicazione geografica e i vini da tavola senza indicazione geografica, nella loro prima comunicazione possono inviare un dato globale per tutti i vini da tavola per la campagna viticola 2007/2008 e spedire poi entro il 31 dicembre 2009 una tabella aggiornata con la suddivisione tra queste due categorie di vino da tavola.

Termine della comunicazione: 1° marzo a partire dal 2009.

Comunicazione a norma dell'articolo 109 del regolamento (CE) n. 479/2008 e dell'articolo 74 del presente regolamento.

Tabella 15

Inventario dei diritti di impianto

Stato membro:					
Campagna viticola:					
Data della comunicazione:					
	Superficie (ha)				
	vino a denominazione di origine protetta (*)	vino a indicazione geografica protetta (*)	totale parziale per i vini a DOP/IGP (*)	vini senza denominazione di origine/indicazione geografica (*)	Totale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Superficie effettivamente vitata					
Diritti di impianto assegnati ai produttori ma non ancora utilizzati					
Diritti di reimpianto detenuti dai produttori					

▼ **B**

	Superficie (ha)				
	vino a denominazione di origine protetta (*)	vino a indicazione geografica protetta (*)	totale parziale per i vini a DOP/IGP (*)	vini senza denominazione di origine/indicazione geografica (*)	Totale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Diritti di impianto esistenti nella riserva					
Totale del potenziale produttivo					

(*) Per la prima comunicazione, che dovrà essere presentata anteriormente al 1° marzo 2009, l'intestazione delle colonne sarà la seguente: v.q.p.r.d./vini da tavola a indicazione geografica/totale parziale per i v.q.p.r.d. e i vini da tavola a indicazione geografica/vini da tavola (senza indicazione geografica). Gli Stati membri che in quel momento non possono fare una distinzione tra le superfici vitate per la produzione di vini da tavola a indicazione geografica e i vini da tavola senza indicazione geografica, nella loro prima comunicazione possono inviare un dato globale per tutti i vini da tavola per la campagna viticola 2007/2008 e spedire poi entro il 31 dicembre 2009 una tabella aggiornata con la suddivisione tra queste due categorie di vino da tavola.

Termine della comunicazione: 1° marzo a partire dal 2009.

Comunicazione a norma dell'articolo 109 del regolamento (CE) n. 479/2008 e dell'articolo 74 del presente regolamento.

Tabella 16

Inventario delle principali varietà di uva da vino

Stato membro:

Campagna viticola:

Data della comunicazione:

Varietà	Superfici effettivamente vitate (in ha)	Proporzione (%)
(1)	(2)	(3)
1		
2		
3		
...		
altre		
Totale		

Termine della comunicazione: 1° marzo a partire dal 2009.

Comunicazione a norma dell'articolo 109 del regolamento (CE) n. 479/2008 e dell'articolo 74 del presente regolamento.



ALLEGATO XIV

Zone dichiarate non ammissibili al regime di estirpazione a norma dell'articolo 104, paragrafi 4-6, del regolamento (CE) n. 479/2008

Stato membro:

Campagna viticola:

Data della comunicazione:

	nome della zona non ammissibile	dimensioni indicative della zona (ha)	motivo
(1)	(2)	(3)	(4)
Zone di montagna	1		
	2		
	...		
Zone in forte pendenza	1		
	2		
	...		
Zone con svantaggi ambientali	1		
	2		
	...		
Isole dell'Egeo e Isole Ionie	1		
	2		
	...		

Termine della comunicazione: 1° agosto di ogni anno (nel 2008, 2009 e 2010).

Comunicazione di cui all'articolo 104, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 479/2008 e all'articolo 68, paragrafo 2, del presente regolamento.

▼ B

ALLEGATO XV

Livello del premio di cui all'articolo 98 del regolamento (CE) n. 479/2008

Resa storica per ettaro (hl)	Premio (EUR/ha)		
	domande accolte campagna 2008/09	domande accolte campagna 2009/10	domande accolte campagna 2010/11
(1)	(2)	(3)	(4)
≤20	1 740	1 595	1 450
da >20 a ≤30	4 080	3 740	3 400
da >30 a ≤40	5 040	4 620	4 200
da >40 a ≤50	5 520	5 060	4 600
da >50 a ≤90	7 560	6 930	6 300
da >90 a ≤130	10 320	9 460	8 600
da >130 a ≤160	13 320	12 210	11 100
>160	14 760	13 530	12 300

*ALLEGATO XVI***Istruzioni per il prelievo di uve fresche, il loro trattamento e la loro trasformazione in vino destinato ad essere analizzato con i metodi isotopici di cui all'articolo 88, paragrafo 1****I. PRELIEVO DELLE UVE**

A. Ciascun campione comprende almeno 10 kg di uve mature della stessa varietà di vite. Le uve vengono prelevate nello stato in cui si trovano. Il prelievo viene effettuato durante la vendemmia della particella di cui trattasi. Le uve raccolte devono essere rappresentative dell'intera particella. Il campione di uve fresche in tal modo prelevato, o il mosto da esse ottenuto, può essere congelato sino al successivo utilizzo. Solo qualora sia prevista la misurazione del tenore di ossigeno-18 dell'acqua del mosto, una volta pressato l'intero campione di uva può essere prelevata separatamente e conservata un'aliquota di mosto.

B. All'atto del prelievo dei campioni viene redatta una scheda segnaletica. La scheda include una parte I che riguarda il prelievo delle uve e una parte II che concerne la vinificazione. Essa è conservata con il campione e lo accompagna durante tutte le operazioni di trasporto. La scheda è aggiornata con l'indicazione di tutti i trattamenti a cui è sottoposto il campione. La scheda segnaletica che riguarda il prelievo del campione è predisposta conformemente alla parte I del questionario che figura nell'allegato XVIII.

II. VINIFICAZIONE

A. La vinificazione è effettuata dall'organismo competente o da un servizio da esso appositamente designato e, nella misura del possibile, in condizioni comparabili con quelle abituali della zona di produzione di cui il campione è rappresentativo. La vinificazione deve comportare la trasformazione totale dello zucchero in alcole, ossia a meno di 2 g/l di zuccheri residui. Tuttavia in alcuni casi, ad esempio per garantire una migliore rappresentatività, può essere ammesso un tenore di zuccheri residui più elevato. Dopo la chiarificazione e la stabilizzazione tramite SO₂, il vino è imbottigliato in bottiglie da 75 cl e etichettato.

B. La scheda segnaletica concernente la vinificazione è compilata conformemente alla parte II del questionario che figura nell'allegato XVIII.

▼B*ALLEGATO XVII***Numero di campioni che gli Stati membri devono prelevare ogni anno per la banca di dati analitici di cui all'articolo 88, paragrafo 3**

- 30 campioni in Bulgaria
- 20 campioni nella Repubblica ceca
- 200 campioni in Germania
- 50 campioni in Grecia
- 200 campioni in Spagna
- 400 campioni in Francia
- 400 campioni in Italia
- 10 campioni a Cipro
- 4 campioni in Lussemburgo
- 50 campioni in Ungheria
- 4 campioni a Malta
- 50 campioni in Austria
- 50 campioni in Portogallo
- 70 campioni in Romania
- 20 campioni in Slovenia
- 15 campioni in Slovacchia
- 4 campioni nel Regno Unito

*ALLEGATO XVIII***Questionario sulla raccolta e la vinificazione dei campioni di uve destinate alle analisi isotopiche di cui all'articolo 88, paragrafo 5**

I metodi analitici e l'espressione dei risultati (unità) da utilizzare sono quelli indicati all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 479/2008 (o attestati come equivalenti dai laboratori che partecipano alle analisi)

PARTE I

1. *Informazioni generali*

- 1.1. Numero del campione:
- 1.2. Nome e funzione dell'agente o della persona abilitata che ha effettuato il prelievo del campione:
- 1.3. Nome e indirizzo dell'organismo competente responsabile del prelievo del campione:
- 1.4. Nome e indirizzo dell'organismo competente responsabile della vinificazione e della spedizione del campione quando non si tratta dello stesso servizio di cui al punto 1.3:

2. *Descrizione generale dei campioni*

- 2.1. Origine (Stato, regione):
- 2.2. Anno di raccolta:
- 2.3. Varietà di vite:
- 2.4. Colore delle uve:

3. *Descrizione del vigneto*

- 3.1. Nome e indirizzo del viticoltore della particella:
- 3.2. Ubicazione della particella
 - comune viticolo:
 - località:
 - riferimento catastale:
 - latitudine e longitudine:
- 3.3. Suolo (ad esempio calcareo, argilloso, argilloso-calcareo, sabbioso):
- 3.4. Posizione (ad esempio poggio o pendio, pianura, esposizione al sole):
- 3.5. Numero di ceppi per ettaro:
- 3.6. Età approssimativa del vigneto (meno di 10 anni, fra 10 e 25 anni, oltre 25 anni):
- 3.7. Altitudine:
- 3.8. Metodo di allevamento e di potatura:
- 3.9. Categoria di vino in cui le uve sono di solito trasformate (vedi definizioni nel regolamento (CE) n. 479/2008, allegato IV):

4. *Caratteristiche della vendemmia e del mosto*

- 4.1. Resa per ettaro stimata della particella vendemmiata: (kg/ha):
- 4.2. Stato sanitario delle uve (ad esempio sane, marce), precisando se le uve erano asciutte o bagnate al momento del prelievo del campione:
- 4.3. Data di prelievo del campione:

▼B

5. *Condizioni meteorologiche prima della vendemmia*
- 5.1. Precipitazioni nei dieci giorni precedenti la vendemmia: sì/no. In caso affermativo indicare ulteriori informazioni, se disponibili:

6. *Vigneti irrigati:*

In caso di terreni irrigati, indicare la data dell'ultima irrigazione:

(Timbro dell'organismo competente responsabile del prelievo del campione e nome, qualifica e firma dell'agente che ha effettuato il prelievo)

PARTE II

1. *Microvinificazione*

- 1.1. Peso del campione di uve in kg:
- 1.2. Metodo di torchiatura:
- 1.3. Volume del mosto ottenuto:
- 1.4. Caratteristiche del mosto:
- concentrazione di zucchero espressa in g/l mediante rifrattometria:
 - acidità totale espressa in g/l di acido tartarico: (facoltativo):
- 1.5. Metodo di trattamento del mosto (ad esempio schiumatura, centrifugazione):
- 1.6. Lievitatura (varietà di lievito utilizzato). Indicare se vi è stata fermentazione spontanea:
- 1.7. Temperatura durante la fermentazione:
- 1.8. Metodo di determinazione della fine della fermentazione:
- 1.9. Metodo di trattamento del vino (ad esempio travaso):
- 1.10. Dosaggio dell'anidride solforosa in mg/l:
- 1.11. Analisi del vino ottenuto
- titolo alcolometrico volumico effettivo in % vol:
 - estratto secco totale:
 - zuccheri riduttori in g/l di zucchero invertito:

2. *Tabella cronologica della vinificazione del campione*

Data:

- del prelievo: (stessa data della raccolta, parte I, punto 4.3)
- della torchiatura:
- dell'inizio della fermentazione:
- della fine della fermentazione:
- dell'imbottigliamento:

Data di compilazione della Parte II:

(Timbro dell'organismo competente che ha effettuato la vinificazione e firma di un responsabile dell'organismo)



ALLEGATO XIX

BOLLETTINO D'ANALISI

dei campioni di vini e di prodotti analizzati con il metodo isotopico di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 479/2008 destinati ad essere immessi nella banca di dati isotopici presso il CCR

I. INFORMAZIONI GENERALI

1. Paese:
2. Numero del campione:
3. Millesimo:
4. Varietà di vite:
5. Categoria di vino:
6. Regione/distretto:
7. Nome, indirizzo, telefono, fax e indirizzo e-mail del laboratorio responsabile dei risultati:
8. Campione per una seconda analisi di verifica presso il CCR: sì/no

II. METODI E RISULTATI

1. *Vino (riprendere i dati dell'allegato XVIII)*
 - 1.1. Titolo alcolometrico volumico: % vol
 - 1.2. Estratto secco totale: g/l
 - 1.3. Zuccheri riduttori: g/l
 - 1.4. Acidità totale, espressa in acido tartarico: g/l
 - 1.5. Anidride solforosa totale: mg/l
2. *Distillazione del vino per la SNIF-NMR*
 - 2.1. Descrizione dell'apparecchiatura di distillazione:
 - 2.2. Volume del vino distillato/peso del distillato ottenuto:
3. *Analisi del distillato*
 - 3.1. Titolo alcolometrico del distillato % (m/m):
4. *Risultato del rapporto isotopico del deuterio nell'etanolo misurato con la risonanza magnetica nucleare (RMN)*
 - 4.1. $(D/H)_I = \text{ppm}$
 - 4.2. $(D/H)_{II} = \text{ppm}$
 - 4.3. «R» =
5. *parametri RMN*

Frequenza osservata:
6. *Risultato del rapporto isotopico $^{18}O/^{16}O$ del vino*

$\delta^{18}O [‰] = ‰ \text{ V. SMOW — SLAP}$
7. *Risultato del rapporto isotopico $^{18}O/^{16}O$ del mosto (se pertinente)*

$\delta^{18}O [‰] = ‰ \text{ V. SMOW — SLAP}$
8. *Risultato del rapporto isotopico $^{13}C/^{12}C$ dell'etanolo del vino*

$\delta^{13}C [‰] = ‰ \text{ V-PDB.}$

*ALLEGATO XX***Prelievo di campioni nel quadro dell'assistenza tra organismi di controllo a norma dell'articolo 92**

1. All'atto del prelievo dei campioni di vino, di mosto d'uva o di altro prodotto vitivinicolo liquido nel quadro dell'assistenza tra organismi di controllo, l'organismo competente provvede a garantire che i campioni:

- siano rappresentativi della totalità della partita, per quanto concerne i prodotti contenuti in recipienti da 60 l o meno e immagazzinati insieme come partita unica,

- siano rappresentativi del prodotto contenuto nel recipiente dal quale è stato prelevato il campione, per quanto concerne i prodotti contenuti in recipienti aventi un volume nominale di più di 60 l.

2. I prelievi di campioni si effettuano versando il prodotto in almeno 5 recipienti puliti, ciascuno avente un volume nominale minimo di 75 cl. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, primo trattino, il prelievo di campioni può essere operato anche mediante il ritiro di almeno 5 recipienti aventi un volume nominale minimo di 75 cl, appartenenti alla partita da esaminare.

Se i campioni di distillato di vino sono destinati ad essere analizzati mediante la risonanza magnetica nucleare del deuterio, il volume nominale dei recipienti per i campioni è di 25 cl o addirittura di 5 cl, quando si tratta di una spedizione da un laboratorio ufficiale ad un altro.

I campioni vengono prelevati, eventualmente chiusi, e sigillati alla presenza di un rappresentante dello stabilimento presso il quale viene effettuato il prelievo o di un rappresentante del trasportatore, se il prelievo ha luogo durante il trasporto. L'eventuale assenza di tale rappresentazione viene menzionata nella relazione di cui al punto 4.

Ogni campione deve essere provvisto di un dispositivo di chiusura a perdere, che deve essere inerte e non riutilizzabile.

3. Ogni campione è munito di un'etichetta conforme all'allegato XXI, sezione A.

Se le dimensioni del recipiente non consentono di utilizzare l'etichetta prevista, un numero indelebile è apposto sul recipiente e le indicazioni previste sono riportate su una scheda a parte.

Il rappresentante dello stabilimento in cui avviene il prelievo dei campioni o, se del caso, il rappresentante del trasportatore è invitato a firmare l'etichetta o, se del caso, la scheda.

4. L'agente dell'organismo competente abilitato ad effettuare i prelievi redige una relazione nella quale indica tutti gli elementi da lui considerati rilevanti ai fini della valutazione dei campioni. Egli vi registra, se del caso, le dichiarazioni del rappresentante del trasportatore o dello stabilimento in cui avviene il prelievo dei campioni ed invita il rappresentante a firmare. Egli precisa il quantitativo di prodotti oggetto del prelievo. Nella relazione è specificato se le firme sopra menzionate e quelle richieste ai sensi del punto 3, terzo capoverso, sono state rifiutate.

5. Per ogni prelievo, uno dei campioni viene conservato come campione di controllo presso lo stabilimento nel quale è stato eseguito il prelievo e un altro presso il servizio competente dal quale dipende l'agente che ha effettuato il prelievo. Tre dei campioni prelevati vengono inviati al laboratorio ufficiale che effettuerà l'esame analitico o organolettico. Uno dei campioni viene analizzato, mentre un altro viene conservato come campione di controllo. I campioni di controllo devono essere conservati per almeno tre anni a decorrere dalla data del prelievo.

▼B

6. I colli dei campioni sono muniti, sull'imballaggio esterno, di un'etichetta di colore rosso conforme al modello di cui all'allegato XXI, sezione B, ed avente un formato di circa 50 per 25 mm.

All'atto della spedizione dei campioni, l'organismo competente dello Stato membro speditore appone il proprio timbro per metà sull'imballaggio esterno e per l'altra metà sull'etichetta rossa.

▼B*ALLEGATO XXI***A. Etichetta recante la designazione del campione, conformemente all'allegato XX, punto 3**

1. Indicazioni prescritte:

- a) nome e indirizzo, con indicazione dello Stato membro, telefono, fax e e-mail del servizio competente che ha richiesto il prelievo del campione;
- b) numero d'ordine del campione;
- c) data di prelievo del campione;
- d) nome dell'agente del servizio competente abilitato a prelevare il campione;
- e) nome, indirizzo, telefono, fax e e-mail dello stabilimento in cui il campione è stato prelevato;
- f) designazione del recipiente dal quale il campione è stato prelevato (numero del recipiente, numero della partita di bottiglie, ecc.);
- g) designazione del prodotto inclusa la zona di produzione, l'anno di raccolta, il titolo alcolometrico effettivo o potenziale e, se possibile, la varietà di vite;
- h) la dicitura seguente: «il campione di controllo riservato può essere analizzato soltanto da un laboratorio autorizzato a procedere alle analisi di controllo. La rottura dei sigilli è passibile di ammenda».

2. Osservazioni:

3. Dimensione minima: 100 × 100 mm.

B. Modello dell'etichetta rossa di cui all'allegato XX, punto 6

<p>COMUNITÀ EUROPEE</p> <p>Prodotti da sottoporre ad esame analitico e organolettico in conformità del regolamento (CE) n. 555/2008</p>

*ALLEGATO XXII***Tavola di concordanza di cui all'articolo 103, paragrafo 2****1. Regolamento (CE) n. 1227/2000**

Regolamento (CE) n. 1227/2000	Presente regolamento
Articolo 3	Articoli 60 e 61
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 62
Articolo 4, paragrafi da 2 a 7	Articolo 63
Articolo 4, paragrafo 8	Articolo 64
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 65, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 64
Articolo 5, paragrafo 4	Articolo 65, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 5	Articolo 65, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 6	Articolo 65, paragrafo 4
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 70, paragrafo 1

2. Regolamento (CE) n. 1623/2000

Regolamento (CE) n. 1623/2000	Presente regolamento
Articolo 12	Articolo 32
Articolo 13	Articolo 33
Articolo 14 <i>bis</i> , paragrafo 1	Articolo 34
Articolo 46, paragrafo 2	Articolo 21, paragrafo 3
Articolo 50, paragrafo 2	Articolo 22

3. Regolamento (CE) n. 2729/2000

Regolamento (CE) n. 2729/2000	Presente regolamento
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 76, lettera d)
Articolo 2, paragrafo 4	Articolo 76, lettera e)
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 82, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 82, paragrafo 2
Articolo 4	Articolo 83
Articolo 5	Articolo 81
Articolo 7	Articolo 84
Articolo 8	Articolo 85
Articolo 9	Articolo 86
Articolo 10	Articolo 87

▼ **B**

Regolamento (CE) n. 2729/2000	Presente regolamento
Articolo 11	Articolo 88
Articolo 12	Articolo 89
Articolo 13	Articolo 90
Articolo 14	Articolo 91
Articolo 15	Articolo 92
Articolo 16	Articolo 93
Articolo 17	Articolo 94
Articolo 19	Articolo 95

4. Regolamento (CE) n. 883/2001

Regolamento (CE) n. 883/2001	Presente regolamento
Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 39, paragrafo 1
Articolo 20	Articolo 40
Articolo 21	Articolo 41
Articolo 22	Articolo 42
Articolo 24	Articolo 43
Articolo 25	Articolo 44
Articolo 26	Articolo 45
Articolo 27, paragrafo 1	Articolo 46
Articolo 28	Articolo 47
Articolo 29	Articolo 48
Articolo 30	Articolo 49
Articolo 31, paragrafo 2	Articolo 51
Articolo 32	Articolo 50
Articolo 34 <i>bis</i>	Articolo 52